



**VEICOLI ABBANDONATI O FUORI USO –
RIFLESSI OPERATIVI**

Franco Medri

Ispettore superiore di Polizia Stradale

SESSIONE ORDINARIA
Venerdì 19 Settembre, mattina

VEICOLI ABBANDONATI O FUORI USO – RIFLESSI OPERATIVI

Franco Medri

Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia Stradale

VEICOLI ABBANDONATI

Con l'applicazione del **D.M. 22 ottobre 1999 n. 460** viene regolamentata la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta autorizzati dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari, nonché di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice Civile.

Le condizioni richieste per l'applicazione del predetto decreto sono il rinvenimento **su aree ad uso pubblico** (il Ministero dell'Interno con circolare prot. n. M/2413/25 del 12 giugno 2000 ha precisato che "in relazione alla dizione <aree ad uso pubblico> contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. 460/99, **si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 C.d.s.. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. 460/99 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale**") ad opera degli organi di polizia di

- **veicoli a motore e**
- **rimorchi** (i rimorchi agricoli non sono assoggettabili allo stato di abbandono di cui al D.M. 460/99 in quanto non sono classificati "rimorchi" ai sensi dell'articolo 56 del Codice della Strada, ma a macchine agricole trainate come disposto dall'articolo 57 del Codice della Strada)

in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè privi

- ❑ della targa di immatricolazione o
- ❑ del contrassegno di identificazione, oppure
- ❑ di parti essenziali per l'uso o la conservazione.

Pertanto, gli operatori di polizia stradale, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, dovranno:

1. **accertare** che nei confronti del veicolo non sia pendente una denuncia di furto;
2. **dare atto**, con apposito verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti;
3. **procedere** alla notificazione degli atti al proprietario del veicolo (se identificabile);
4. **disporre** il conferimento provvisorio del veicolo ad uno dei prescritti centri di raccolta (individuati annualmente dai Prefetti ai sensi del D.P.R. 871/82).

Trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, **lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923** <Cose suscettibili di occupazione> del Codice Civile che recita al comma primo "Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione".

Pertanto, decorso tale termine, il centro di raccolta dove è stato conferito il veicolo procederà alla sua demolizione previa cancellazione dal P. R. A. ai sensi dell'articolo **103** del Codice della Strada (la documentazione relativa alla procedura di cancellazione deve essere corredata dell'attestazione dell'organo di polizia che ha proceduto al rinvenimento dal quale si evinca lo stato di abbandono del veicolo e che lo stesso non sia oggetto di furto al momento della demolizione).

Si precisa che l'onere della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia; comunque i relativi intestatari del veicolo oggetto di abbandono, qualora identificabili, avranno l'obbligo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione eventualmente in loro possesso.

Una peculiare applicazione del D.M. n. 460/99 è attribuita agli organi di polizia, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, *il protrarsi per oltre 60 giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto appositamente divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada* (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad un centro di raccolta autorizzato, dopo avere verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto (i 60 giorni decorrono dal primo accertamento, ovvero dalla prima redazione del verbale di contestazione per sosta vietata, senza obbligo di rimozione; inoltre laddove si applica la rimozione come sanzione accessoria, le disposizioni applicative sono riconducibili al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189).

A tal proposito l'articolo 159, comma 5, del Codice della Strada conferisce agli organi di polizia la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, *“ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati”* (alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia – si applica in tal caso l'articolo 15 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915).

In merito alle circostanze della contestazione e dell'avvenuto conferimento del veicolo, l'organo di polizia che ha proceduto deve riferire al Sindaco del comune competente per territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 <**Cose ritrovate**> del Codice Civile che recita *“Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”*.

Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 <**Pubblicazione del ritrovamento**> del Codice Civile *“Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”*, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 <**Acquisto di proprietà della cosa ritrovata**> del Codice Civile *“Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata”* con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.

La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.

Pertanto trascorso il predetto termine senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita.

Si precisa che le predette disposizioni si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su *aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di 60 giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute* in conformità alle tariffe.

NOTA: Con circolare Prot. M/2413/25 del 12 giugno 2000 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *“Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. 460/99 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta. In particolare, l'art. 46 D. Leg.vo 22/97 pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligo della consegna del bene al centro di raccolta per la messa in sicurezza del mezzo. Qualora tale adempimento non venga posto in essere e il veicolo sia successivamente rinvenuto su area pubblica dovranno essere gli organi di polizia stradale ad effettuare il conferimento al suddetto centro secondo le procedure appositamente prescritte dal D.M. 460/99. In questo caso le sole sanzioni applicabili sono quelle determinate a seguito dell'accertamento delle eventuali violazioni alle norme del C.d.S. (art. 1 D.M. 460/99). Invece, se trattasi di veicolo fuori uso, considerato rifiuto speciale dal D. Leg.vo 22/97, devono essere applicate anche le sanzioni previste dall'art. 50 D. Leg.vo 22/97, nei confronti di chiunque abbandona o deposita rifiuti in violazione, tra l'altro, dei divieti di cui all'art. 46, commi 1 e 2, dello stesso D. Leg.vo 22/1997. In questo caso la procedura per il conferimento del mezzo è sempre quella prescritta dal D.M. 460/99, mentre la sanzione per aver abbandonato il rifiuto è determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. leg.vo 22/97”*.

Inoltre, il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000 ha dettato una serie di disposizioni applicative circa il D.M. 460/99 approntando anche la modulistica relativa al verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo, nonché alle comunicazioni di ritrovamento e conferimento dello stesso.

VERBALE SULLO STATO D'USO E CONSERVAZIONE DEL VEICOLO

Circolare Ministero dell'interno n. 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000

Ufficio/Comando

OGGETTO: Verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 1999 n. 460.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, in località _____ noi sottoscritti _____ appartenenti al Comando _____ abbiamo rinvenuto il veicolo _____ contraddistinto da targa/contrassegno di identificazione _____ che, dal controllo effettuato presso il C.E.D. del Ministero dell'interno, non risultava provento di reato.

- L'esame del veicolo fa desumere il presumibile stato di abbandono dello stesso in quanto: _____
- Si da atto che la sosta del veicolo si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni dal primo verbale di accertamento elevato in data _____, per la violazione di cui all'articolo _____ del Codice della strada. Il veicolo si presenta nelle seguenti condizioni _____
- Si da atto che il veicolo sosta in un'area pubblica destinata al parcheggio a pagamento per un periodo superiore a 60 giorni a cominciare da _____, senza la corresponsione delle somme dovute. Il veicolo si presenta nelle seguenti condizioni _____

Quanto sopra premesso, gli scriventi hanno disposto la rimozione del veicolo effettuata da _____ e la custodia dello stesso presso il centro di raccolta _____ con sede a _____.-
Copia del presente verbale è stata consegnata al titolare/dipendente _____, identificato mediante documento _____.-
Copia del presente verbale sarà notificata, qualora possibile, al proprietario del veicolo.-----

DATA

FIRMA OPERATORI

**FIRMA RESPONSABILE
CENTRO RACCOLTA**

COMUNICAZIONE DI RITROVAMENTO E CONFERIMENTO VEICOLO

Circolare Ministero dell'interno n. 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000

Ufficio/Comando

All'Ente proprietario o concessionario
della strada _____

OGGETTO: Comunicazione di ritrovamento e conferimento del veicolo ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460.

^^^^^^^^^^^^^^

Si comunica che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999 n. 460, alle ore _____ del _____ in località _____

_____, personale dipendente rinveniva il veicolo _____ con targa/contrassegno di identificazione _____ che, dal controllo effettuato presso il C. E. D. del Ministero dell'Interno, non risultava provento di reato.

L'esame del veicolo fa desumere il presumibile stato d'abbandono dello stesso in quanto

_____.

Quando sopra premesso, il personale dipendente disponeva la rimozione del veicolo effettuata da _____ e la custodia dello stesso presso il centro di raccolta _____, ove veniva rilasciata copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo al titolare/dipendente _____, identificato mediante documento _____.

- Copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo è stata notificata al proprietario del veicolo.
- Non è stato possibile notificare copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo al proprietario dello stesso.

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO AL SINDACO

Circolare Ministero dell'interno n. 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000

Ufficio/Comando

Al Signor Sindaco
del Comune di _____

OGGETTO: Comunicazione di ritrovamento e conferimento del veicolo ai sensi dell'articolo 2 del D. M. 22 ottobre 1999 n. 460.

Si comunica alla S. V., ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999 n. 460 e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del Codice Civile, che alle ore _____ del _____ in località _____, personale dipendente rinveniva il veicolo _____ con targa/contrassegno di identificazione _____ che, dal controllo effettuato presso il C. E. D. del Ministero dell'Interno, non risultava provento di reato.

- Si da atto che la sosta del veicolo si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni dal primo verbale di accertamento elevato in data _____, per la violazione di cui all'articolo _____ del Codice della strada. Il veicolo si presenta nelle seguenti condizioni _____
- Si da atto che il veicolo sosta in un'area pubblica destinata al parcheggio a pagamento per un periodo superiore a 60 giorni a cominciare da _____, senza la corresponsione delle somme dovute. Il veicolo si presenta nelle seguenti condizioni _____

Quanto sopra premesso, il personale dipendente disponeva la rimozione del veicolo effettuata da _____ e la custodia dello stesso presso il centro di raccolta _____, ove veniva rilasciata copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo al titolare/dipendente _____, identificato mediante documento _____.

- Copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo è stata notificata al proprietario del veicolo.
- Non è stato possibile notificare copia del verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo al proprietario dello stesso.

IL DIRIGENTE

VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE PER OLTRE 60 GIORNI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllare che il veicolo non abbia pendente alcuna denuncia di furto ▪ rimuovere il veicolo ai sensi dell'articolo 159 C.d.S. ▪ contestare e notificare violazione articoli 192 e 255 D. Lgs. 152/2006 o articolo 13 D. Lgs. 209/2003 solo se il responsabile dell'abbandono viene identificato ▪ trascorsi 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio l'Ufficio di polizia che ha proceduto redige il verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'articolo 923 Codice Civile ▪ trasmettere il verbale di occupazione al centro di raccolta per attivare la procedura di radiazione e demolizione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllare che il veicolo non abbia pendente alcuna denuncia di furto ▪ contestare e notificare al proprietario la violazione relativa alla sosta irregolare ▪ trascorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione per la sosta irregolare, procedere alla rimozione del veicolo ai sensi dell'articolo 159 C.d.S. ▪ effettuare la comunicazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 927 Codice Civile ▪ pubblicazione del ritrovamento all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'articolo 928 Codice Civile ▪ inviare al proprietario del veicolo l'invito al ritiro dello stesso ▪ trascorso 1 anno dalla pubblicazione si procede all'acquisizione della proprietà del veicolo ai sensi dell'articolo 929 Codice Civile ▪ trasmettere copia dell'acquisizione della proprietà del veicolo al centro di raccolta per la procedura di demolizione o di vendita

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL CODICE CIVILE

- ✓ **Articolo 923** Codice Civile: <Cose suscettibili di occupazione> *“Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano per occupazione”*
- ✓ **Articolo 927** Codice Civile: <Cose ritrovate> *“Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”*
- ✓ **Articolo 928** Codice Civile: <Pubblicazione del ritrovamento> *“Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”*
- ✓ **Articolo 929** Codice Civile: <Acquisizione di proprietà della cosa ritrovata> *“Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse”.*

CHIARIMENTI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
Circolare n. 116

Prot. n. M/2413 Roma, 9 dicembre 1999

-AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
DI TRENTO TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
e, p.c.

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di

Frontiera e Postale

Servizio Polizia Stradale S E D E

OGGETTO: Decreto n. 460 del 22 ottobre 1999 concernente la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999 è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto, previsto dall'art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 5.2.1997, n. 22, come modificato dal D. Leg.vo 8.11.1997, n. 389, con il quale sono stati individuati i casi e le procedure di conferimento ai centri di raccolta, previsti dall'art. 46, comma 1, del D. Leg.vo n. 22/1997, dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

In particolare, l'art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.

Gli organi di polizia stradale, allorché rinvencono su di un'area pubblica o ad uso pubblico un veicolo abbandonato, debbono preliminarmente accertare l'eventuale violazione di norme del codice della strada e verificare che nei riguardi dello stesso non sia stata presentata una denuncia per furto (nel quale ultimo caso, si procede secondo le norme del codice di rito penale). Dopo le suddette rilevazioni, gli agenti di polizia procedono alla stesura di un verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione del veicolo, che viene notificato al proprietario del bene, ove sia identificabile. Il mezzo stesso viene quindi rimosso e conferito provvisoriamente ad uno dei centri di raccolta che rispondano ai requisiti richiesti dagli articoli 27 e 28 dello stesso D. Leg.vo 22/97 e che siano ricompresi negli elenchi dei soggetti cui può essere affidata la custodia dei veicoli a motore, tenuti dai Prefetti ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 571/82.

Il secondo comma dell'articolo 1, introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale sopraindicato, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dal rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.

In altri termini, trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione. Decorso il termine, infatti, il centro

di raccolta procede alla demolizione del mezzo, previo recupero delle parti ancora utilizzabili, e previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'onere della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione, posto a carico dei gestori dei centri di raccolta, resta limitato a quelli rinvenuti nel veicolo e risultanti dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Rimane fermo l'obbligo per i soggetti intestatari del mezzo o del rimorchio, di consegnare le targhe o i documenti in loro possesso.

L'articolo 2 disciplina invece i casi in cui, dopo apposito accertamento della violazione del divieto di sosta (previsto dagli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della strada) il veicolo o il rimorchio continui a permanere per oltre 60 giorni a decorrere dal primo verbale di accertamento, in divieto su di un'area pubblica o di uso pubblico. Alla scadenza del termine suindicato, ha inizio la procedura descritta negli articoli 927, 928 e 929 del codice civile. Dell'avvenuto ritrovamento e del conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta, l'organo di polizia che procede riferisce al sindaco, il quale provvede alla pubblicazione del ritrovamento e, laddove il proprietario è identificabile, alla notificazione di un invito a ritirare il veicolo entro il termine di cui all'articolo 929 del c.c., con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di mancato recupero del bene.

Trascorso il termine suindicato senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo (comunque subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia) il gestore del centro di raccolta procede alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico avviene con le stesse modalità di cui all'art. 1.

La procedura sopra descritta, dovrà essere eseguita anche in caso di veicoli o rimorchi rinvenuti in aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, qualora la sosta si sia protratta per un periodo di 60 giorni senza la corresponsione delle somme dovute in conformità alle tariffe.

L'articolo 3, infine, disciplina gli oneri finanziari derivanti dal procedimento di prelievo, trasporto, conferimento, custodia e rottamazione (nei casi in cui non sia stato possibile imputare le spese al proprietario del veicolo), stabilendo che la Provincia determina l'importo delle tariffe dovute ai centri di raccolta. L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario o del concessionario dell'area sulla quale il veicolo o il rimorchio è stato rinvenuto.

Tutto ciò premesso, si prega di richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali (Province e Comuni) coinvolte nella applicazione nella nuova disciplina, nonché degli enti proprietari delle strade sui quali gravano gli oneri finanziari del procedimento, promuovendo eventualmente le opportune intese con gli organi di polizia stradale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
Prot. M/2413/25 Roma, 12 giugno 2000

OGGETTO: D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici.

E' stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito ai seguenti quesiti concernenti la disciplina dettata dalla normativa indicata in oggetto:

- 1) portata della dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. 460/99;
- 2) competenze, in materia, degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 3, C.d.s.;
- 3) differenza tra veicolo abbandonato e veicolo oggetto di rifiuto ai sensi del D. Leg.vo 5.2.1997, n.

22;

4) possibilità di accertamento delle violazioni alle norme del C.d.s. contestualmente all'attività di conferimento del veicolo abbandonato ai centri di raccolta.

In proposito questo Ufficio ritiene che le questioni si pongano nei seguenti termini.

1) In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. 460/99, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 C.d.s.. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. 460/99 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale. D'altra parte il richiamo, contenuto nell'art. 1 D.M. 460/99, agli organi che espletano servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.s. dovrebbe contribuire a dissipare ogni incertezza interpretativa in tema di individuazione dell'area di applicazione delle disposizioni in esame.

2) Tra i soggetti ai quali l'art. 1 del D.M. 460/99 attribuisce specifiche competenze in merito all'accertamento degli illeciti in argomento, devono ritenersi ricompresi anche quelli elencati nel comma 3 dell'art. 12 C.d.s., ai quali spettano attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni, nonché di tutela e controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione. Pertanto, se il legislatore avesse voluto escludere il suddetto personale dal novero dei soggetti tenuti agli accertamenti di cui al D.M. 460/99, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Né, d'altra parte, sembra che una definizione di area pubblica riconducibile alle sole strade possa incidere sulle limitazioni dell'ambito territoriale comunque riservato alla competenza dei soggetti in questione dall'art. 12, comma 3, C.d.s., in quanto ognuna delle categorie elencate nell'art. 12 C.d.s. è chiamata ad operare in materia sulla base delle attribuzioni operate dallo stesso art. 12 C.d.s. in relazione ai luoghi di intervento di rispettiva competenza (così, a titolo di esempio, ai sensi della lett. d) del comma 3 dell'art. 12 C.d.s., il personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione espleta le mansioni ispettive e di vigilanza limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza).

3) Il D.M. 460/99 è stato adottato sulla base della previsione contenuta nell'art. 46, comma 3, del D.Leg.vo 22/97 al fine di individuare i casi e le procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

In particolare, l'art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.

Il secondo comma dell'articolo 1, introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dal rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.

In altri termini, trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione. Decorso il termine, infatti, il centro di raccolta procede alla demolizione del mezzo, previo recupero delle parti ancora utilizzabili, e previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'articolo 2 disciplina invece i casi in cui, dopo apposito accertamento della violazione del divieto di sosta (previsto dagli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della strada) il veicolo o il rimorchio continui a permanere per oltre 60 giorni a decorrere dal primo verbale di accertamento, in divieto su di un'area pubblica o di uso pubblico. Alla scadenza del termine suindicato, ha inizio la procedura descritta negli articoli 927, 928 e 929 del codice civile. Dell'avvenuto ritrovamento e del conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta, l'organo di polizia che procede riferisce al sindaco, il quale provvede alla pubblicazione del ritrovamento e, laddove il proprietario è identificabile, alla notificazione di un invito a ritirare il veicolo entro il termine di cui all'articolo 929 del c.c., con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di mancato recupero del

bene.

Trascorso il termine suindicato senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo il gestore del centro di raccolta procede alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. 460/99 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta. In particolare, l'art. 46 D.Leg.vo 22/97 pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligo della consegna del bene al centro di raccolta per la messa in sicurezza del mezzo. Qualora tale adempimento non venga posto in essere e il veicolo sia successivamente rinvenuto su area pubblica dovranno essere gli organi di polizia stradale ad effettuare il conferimento al suddetto centro secondo le procedure appositamente prescritte dal D.M. 460/99. In questo caso le sole sanzioni applicabili sono quelle determinate a seguito dell'accertamento delle eventuali violazioni alle norme del C.d.s. (art. 1 D.M. 460/99).

Invece, se trattasi di veicolo fuori uso, considerato rifiuto speciale dal D.Leg.vo 22/97, devono essere applicate anche le sanzioni previste dall'art. 50 D.Leg.vo 22/97, nei confronti di chiunque abbandona o deposita rifiuti in violazione, tra l'altro, dei divieti di cui all'art. 46, commi 1 e 2, dello stesso D.Leg.vo 22/1997. In questo caso la procedura per il conferimento del mezzo è sempre quella prescritta dal D.M. 460/99, mentre la sanzione per aver abbandonato il rifiuto è determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, D.Leg.vo 22/97.

Invero, per quanto riguarda la fase della rimozione, del recupero e dello smaltimento del veicolo considerato rifiuto speciale occorre distinguere due ipotesi: quella in cui il mezzo è rinvenuto sull'area ad uso pubblico (nel significato ad essa attribuito sub 1)) da quella in cui il mezzo è rinvenuto sulle restanti aree pubbliche o private (aree demaniali, luoghi di proprietà privata). Ciò in quanto la disciplina dettata dal D.M. 460/99 si applica in tutti i casi di ritrovamento del veicolo sulle aree aperte alla circolazione veicolare o pertinenze di esse anche quando trattasi di veicolo fuori uso. Ed, infatti, l'art. 1 D.M. 460/99 fa riferimento anche al mezzo "privo di targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso e la conservazione".

Invece, nel caso in cui il veicolo, considerato rifiuto speciale, venga rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 C.d.s. (ad esempio, su area demaniale o privata), non potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali dal D.M. 460/99, ricorrono quelle generali contenute nell'art. 14 D.Leg.vo 22/97. Tale ultima norma, infatti, nel dettare la procedura da seguire per il recupero dei rifiuti, fa espresso riferimento alle aree dove i veicoli sono abbandonati, che sono genericamente individuate nel "suolo" e nelle "acque superficiali e sotterranee". Inoltre, il comma 3 del citato art. 14 D.Leg.vo 22/97 ha previsto la responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area nella quale è rinvenuto il rifiuto.

Tali elementi confermano che i luoghi presi in considerazione dall'art. 14 D.Leg.vo 22/97 sono essenzialmente quelli demaniali o privati; ne consegue che la procedura di recupero dei veicoli ai sensi dello stesso art. 14 non può essere applicata al di fuori dei casi dallo stesso previsti. Tanto più che alle aree aperte alla circolazione veicolare è destinata la specifica disciplina di cui al D.M. 460/99.

4) Per quanto riguarda, infine, la rilevazione di eventuali violazioni alle norme del codice della strada accertate in sede di attività di conferimento del veicolo ai centri di raccolta, non si ritiene che l'indicazione, peraltro meramente esemplificativa, contenuta nell'art. 1, comma 1, D.M. 460/99 possa limitare la competenza degli organi di polizia stradale all'accertamento delle sole violazioni alle norme di comportamento contenute nel Titolo V del C.d.s.. Infatti, l'espletamento dei servizi di polizia stradale sono elencati nell'art. 11 C.d.s. e le sole limitazioni alle attribuzioni in materia possono ricavarsi esclusivamente dalla disciplina dettata dal D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (Balsamo)

VEICOLI FUORI USO

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209** è stata data attuazione alla *Direttiva 2000/53/CE* relativa ai veicoli fuori uso al fine di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli dichiarati fuori uso sull'ambiente, nonché contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della sua qualità.

Inoltre, il predetto dispositivo normativo, tenta di evitare le distorsioni dovute alla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese il cui interesse è diretto ai veicoli fuori uso per quanto riguarda il mercato:

- della raccolta,
- della demolizione,
- del trattamento,
- del riciclaggio.

Vengono determinati i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

La presente direttiva si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie **M1** (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed **N1** (veicoli destinati al trasporto di merci aventi una massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, nonché ai **veicoli a motore a tre ruote** come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore (categoria L5e).

I predetti veicoli sono definiti fuori uso:

1. con la consegna ad un centro di raccolta:
 - effettuata dal detentore direttamente ;
 - tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
 - con la consegna al concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
2. nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
3. a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
4. in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

L'articolo 3 lettera "b" del Decreto Legislativo 209/2003 definisce con il termine "**veicoli fuori uso**" un veicolo a fine vita che costituisce **un rifiuto** ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 22/97, ovvero una "*qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*".

Non rientrano nella definizione di rifiuto e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

Per quanto riguarda la reimmatricolazione di veicoli già radiati per demolizione, si precisa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. 388/M361 del 23 febbraio 2006 ha risposto ad un quesito affermando che *“Con decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. A norma dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) di tale provvedimento sono definiti rispettivamente come <veicoli>, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE, con esclusione dei tricicli a motore, e come <veicoli fuori uso>, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche. Il comma 2 dello stesso articolo individua le fattispecie nelle quali un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b). Fra queste, ai fini di ciò che qui rileva, è espressamente specificata quella di veicolo ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, che è considerato rifiuto anche prima della consegna a un centro di raccolta: è tuttavia fatta salva l'ipotesi di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario <art. 3, comma 2, lettera a), ultimo periodo>. Il comma 3, infine, esclude dal campo di applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera b), e conseguentemente alla relativa disciplina, i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati. Quanto sopra premesso, si ritiene che non sia possibile procedere alla reimmatricolazione di veicoli volontariamente radiati per demolizione in quanto, a seguito dell'operazione di volontaria cancellazione dal P.R.A., il bene di che trattasi perde definitivamente la qualificazione giuridica di veicolo per acquistare, ope legis, quella di rifiuto ai sensi dell'articolo 6, d. lgs. 22/1997. Caso diverso sarebbe invece quello di un veicolo per il quale sia stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario, dichiarando al contempo che lo stesso sarebbe stato destinato ad esclusivo utilizzo in aree private: in tale ipotesi, infatti, il bene non acquisisce la qualificazione di rifiuto – giusta l'espressa previsione del citato art. 3, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del d. lgs. 209/2003, qualora ne ricorrano le condizioni. Al riguardo, peraltro, la Scrivente sta procedendo ad acquisire il competente parere del Ministero dell'ambiente per le implicazioni di natura ambientale che riveste l'argomento in parola: va inoltre considerato che la Commissione europea ha richiesto la modifica, attualmente in itinere, del d. lgs. 209/2003, nel senso di inibire la possibilità che veicoli radiati (non per definitiva esportazione) possano continuare ad essere utilizzati su aree private anziché essere demoliti”*.

In merito a quanto esposto, l'articolo 11, comma 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 ha disposto che *“All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 è inserito il seguente: <11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o” sono soppresse>; pertanto, alla luce di quanto modificato non appare chiaramente più possibile la formalità di radiazione di un veicolo per circolazione su area privata.*

L'ACI (Automobile Club d'Italia) con circolare prot. n. **DSD/8750/08** del 1° luglio 2008 avente ad oggetto <Chiarimenti sui veicoli utilizzati su circuiti privati per gare sportive o per scopi addestrativi e dimostrativi> si è così pronunciata: *“Con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dai cittadini e relative alla possibilità di radiare dal PRA, evitando di corrispondere anche la tassa automobilistica, i veicoli utilizzati su circuiti privati per gare sportive o per scopi addestrativi, si conferma che non è più possibile concedere facilitazioni per tali veicoli. Come chiarito anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota del **06.06.08 n. 12759** (prot. DSD 8233 del 19.06.08), l'art. 11, c. 2 del D. Lgs. n. 149/2006 ha innovato l'art. 103 del Codice della Strada e abrogato la previsione che consentiva alla parte di richiedere al PRA la formalità di cessazione della circolazione di veicoli non avviati alla demolizione, ossia la formalità*

di radiazione <per circolazione su area privata>. **Si ribadisca, pertanto, che le uniche causali previste ex lege per le radiazioni sono le formalità di radiazione per demolizione e per definitiva esportazione**”.

NOTA: Il sistema sanzionatorio ascrivibile ai veicoli fuori uso identificati dal D. Lgs. 209/2003 è riconducibile alle particolari ipotesi di cui agli articoli 5 e 13 che dispongono l’applicazione di una sanzione amministrativa di **€1.666,67**; mentre per i veicoli **non compresi** nelle categorie M1 ed N1, nonché tra i veicoli a motore a tre ruote di cui alla direttiva 2002/24/CE, si applica la sanzione relativa all’articolo 255, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 di **€206,67** (la sanzione ha carattere penale se l’abbandono di veicoli è effettuato da parte di imprese o ditte).

VIOLAZIONI AL D. LGS. 24 GIUGNO 2003 NR. 209

VIOLAZIONI	NORME	SANZIONI	COMPETENZA
<p><u>Chi esegue operazioni di trattamento di veicoli fuori uso di cui:</u> non effettua le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo, non rimuove durante la demolizione i componenti ed i materiali etichettati o resi identificabili, non rimuove e separa i componenti pericolosi tanto da contaminare i successivi rifiuti frantumati ed esegue operazioni di smontaggio e deposito in modo da compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.</p>	<p>Art. 6, comma 2 Art. 13, comma 1 D. Lgs. 209/03</p>	<p><u>REATO</u> arresto da 2 a 6 mesi e ammenda da €3.000 a €30.000</p>	<p><u>Notizia di reato</u> Procura della Repubblica presso il Tribunale</p>
<p>Detentore che non consegna il veicolo destinato alla demolizione.</p>	<p>Art. 5, comma 1 Art. 13, comma 2 D. Lgs. 209/03</p>	<p><u>pagamento misura ridotta</u> €1.666,67</p>	<p>Provincia</p>
<p>Omesso rilascio al detentore del veicolo destinato alla demolizione di apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo o di consegna del certificato di rottamazione. (l’obbligo spetta al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’ automercato)</p>	<p>Art. 5, comma 6 Art. 13, comma 3 D. Lgs. 209/03</p>	<p><u>pagamento misura ridotta</u> €600,00</p>	<p>Provincia</p>

Inesattezza o non conformità della dichiarazione di presa in carico del veicolo o del certificato di rottamazione.	Art. 5, comma 6 Art. 13, comma 3 D. Lgs. 209/03	<u>pagamento misura ridotta</u> €300,00	Provincia
Chi produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.	Art. 9, comma 1 Art. 13, comma 5 D. Lgs. 209/03	<u>pagamento misura ridotta</u> €33.333,33	Provincia
Il produttore di veicoli che entro sei mesi dalla immissione sul mercato dello stesso veicolo, non mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione sotto forma di manuale o su supporto informatico. Il produttore di veicoli omette di utilizzare le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.	Art.10, comma 1 e 3 Art.13, comma 6 D. Lgs. 209/03	<u>pagamento misura ridotta</u> €8.333,33	Provincia
Omessa comunicazione da parte dell'APAT della relazione annuale al Ministero dell'ambiente e del territorio elencante i dati relativi ai nuovi veicoli immatricolati, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati e i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA	Art. 11, comma 4 Art. 13, comma 7 D. Lgs. 209/03	<u>pagamento misura ridotta</u> €6.000,00	Provincia

NOTA: Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55 bis del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 (ora artt. 262 e 263 del **D. Lgs. 152/06**).

L'articolo 231 del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** detta le prescrizioni e gli obblighi per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D. Lgs. 209/03; infatti il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso

- ❑ **deve consegnarlo** ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione (tali centri possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore);
- ❑ **può altresì consegnarlo** ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta, qualora intenda cedere il veicolo a motore o il rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore ed i rimorchi, esclusi dal D. Lgs. 209/03, rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti nei centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con apposito decreto ministeriale (fino all'adozione di tale decreto trova applicazione il **Decreto 22 ottobre 1999, n. 460**).

Relativamente alla consegna dei veicoli, si rappresenta che i centri di raccolta, ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo a motore o del rimorchio consegnato per la demolizione **un certificato** dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (*la cancellazione dei veicoli a motore e dei rimorchi avviati alla demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario dei veicoli*).

Si precisa che il certificato di demolizione libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso, significando che dal **30 giugno 1998** la cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e dei rimorchi destinati alla demolizione avviene esclusivamente ad opera del titolare del centro di raccolta (o del concessionario o del titolare di agenzia).

L'abbandono di veicoli a motore e rimorchi da parte del legittimo proprietario comporta la violazione di cui all'articolo 255, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede la sanzione amministrativa di €206,67 (*"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero le immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro.....omissis....."*)

Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti relativi all'applicazione del dispositivo normativo facente capo all'articolo **231** del D. Lgs. 152/06, si rappresenta che i veicoli rientranti in tale disciplina sono:

- ❑ categoria **M2** – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- ❑ categoria **M3** – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- ❑ categoria **N2** – veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- ❑ categoria **N3** – veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12t
- ❑ categoria **O1** – rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- ❑ categoria **O2** – rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- ❑ categoria **O3** – rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- ❑ categoria **O4** – rimorchi con massa massima superiore a 10 t;
- ❑ categoria **L1e** – **ciclomotori**, ossia veicoli a due ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici;
- ❑ categoria **L3e** – **motocicli**, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- ❑ categoria **L5e** – **tricicli**, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- ❑ categoria **L6e** – **quadricicli leggeri**, ossia veicoli a motore a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici;
- ❑ categoria **L7e** – **quadricicli diversi dai leggeri**, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw (tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare).

CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

L'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 definisce con il termine rifiuto *qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato < A > alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore:*

- *si disfi o*
- *abbia deciso o*
- *abbia l'obbligo di disfarsi*

Al tempo stesso si identifica con il termine produttore la *“persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”*.

L'allegato A alla parte quarta distingue le categorie di rifiuti con le seguenti sigle:

- Q1** = Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2** = Prodotti fuori norma
- Q3** = Prodotti scaduti
- Q4** = Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5** = Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio: residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6** = Elementi inutilizzati (ad esempio: batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7** = Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio: acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8** = Residui di processi industriali (ad esempio: scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9** = Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio: fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10** = Residui di lavorazioni/sagomatura (ad esempio: trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11** = Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio: residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12** = Sostanze contaminate (ad esempio: olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13** = Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14** = Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio: articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15** = Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16** = Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Con il **Decreto 2 maggio 2006** del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio è stato istituito l'elenco dei rifiuti (*verrà rivisto periodicamente per essere aggiornato sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca*), in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

L'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 classifica i rifiuti secondo

- **l'origine e**
- **la pericolosità.**

Secondo l'origine i rifiuti si distinguono in **urbani** e **speciali**, ovvero sono:

RIFIUTI URBANI

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) **i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;**
- k) il combustibile derivato da rifiuti;

Secondo la pericolosità i rifiuti si distinguono in **pericolosi** e **non pericolosi**; ovvero sono:

PERICOLOSI

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui al D.M. 2 maggio 2006, sulla base degli allegati G, H e I della parte IV del Decreto Legislativo 152/2006

NON PERICOLOSI

I rifiuti che non rientrano nei pericolosi.

SANZIONI PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI (VEICOLI)

L'articolo 192, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prescrive che *“L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee”* (l'autore della violazione è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate).

Si precisa che se il luogo ove sono stati abbandonati i rifiuti ha subito delle trasformazioni o adeguamenti finalizzati al predetto scopo, si concretizza una *“DISCARICA ABUSIVA”*.

Le violazioni relative all'abbandono dei rifiuti sono riconducibili all'articolo 255, comma 1 del D. Lgs. 152/06 che dispone *“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, 256, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro”*.

ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI (VEICOLI)

Artt. 192/1° e 255/1° D. Lgs. 03.04.2006 n. 152

- ❑ Sanzione amministrativa pecuniaria da €105,00 a €620,00 (si applica L. 689/81 – art. 16)
- ❑ Pagamento in misura ridotta **€206,67** (i proventi vanno alla Provincia del luogo di accertamento della violazione e l'eventuale ricorso va presentato al suo Presidente)
- ❑ La sanzione ha carattere penale, se l'abbandono è stato effettuato da imprese o enti che effettuano attività di raccolta, recupero, trasporto ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi (vedi artt. 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 214 – 215 e 216 D. Lgs. 152/2006) e si applicano le seguenti sanzioni:
 - **art. 256/1°, lett. a)** D. Lgs. 152/06 → **rifiuti non pericolosi** (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da €2.600 a €26.000)
 - **art. 256/1°, lett. b)** D. Lgs. 152/06 → **rifiuti pericolosi** (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da €2.600 a €26.000)

NOTA: Si precisa che copia del verbale deve essere trasmessa al Sindaco territorialmente competente, ovvero dove è avvenuta la violazione, per la successiva disposizione effettuata tramite ordinanza, nella quale saranno indicate le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

L'articolo **255**, comma **3** del D. Lgs. 152/06 prescrive che *“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno”*.

CLASSIFICAZIONE VEICOLI O PARTI DI ESSI COME RIFIUTI

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio con la pubblicazione del *Decreto Ministeriale 2 maggio 2006* ha dato istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

In base alle proprie caratteristiche i rifiuti sono distinti in *RIFIUTI PERICOLOSI* (con apposito asterisco “*”) e in *RIFIUTI NON PERICOLOSI*.

Il predetto elenco classifica con codice **CER 16 01** i “*veicoli fuori uso*” appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) e precisamente:

RIFIUTI PERICOLOSI	CODICE C.E.R.
VEICOLI FUORI USO	16 01 04
FILTRI DELL'OLIO	16 01 07
COMPONENTI ESPLOSIVI (es. air bag)	16 01 10
PASTIGLIE PER FRENI contenenti amianto	16 01 11
LIQUIDI PER FRENI	16 01 13
LIQUIDI ANTIGELO sostanze pericolose	16 01 14
GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE	16 05 04
BATTERIE AL PIOMBO	16 06 01
ELETTROLITI DI BATTERIE ED ACCUMULATORI	16 06 06
SCARTI DI OLI MINERALI	16 02 05

-Per i rifiuti pericolosi si deve fare intervenire l'ARPA

RIFIUTI NON PERICOLOSI	CODICE C.E.R.
VEICOLI FUORI USO (Non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi)	16 01 06
SERBATOI GAS LIQUIDI	16 01 16
METALLI FERROSI	16 01 17
METALLI NON FERROSI	16 01 18
PLASTICA	16 01 19
VETRO	16 01 20
CATALIZZATORI ESAURITI (Contenenti oro, argento, renio, palladio, platino)	16 08 01

-Per i rifiuti non pericolosi si deve segnalare al Sindaco per il ripristino dei luoghi

NOTA: Gli autodemolitori devono essere in possesso della prescritta “*Licenza di commercio di cose usate*” (presa d'atto del Sindaco) la cui mancanza comporta la violazione amministrativa di cui all'articolo 126 e 17 Bis/3° TULPS con pagamento in misura ridotta di € 308,00 utilizzando il modello F 23 – Autorità competente: Prefetto. L'omessa esposizione della licenza (presa d'atto del Sindaco) comporta la violazione di cui all'articolo 180 Regolamento TULPS e 221 Bis/2° TULPS con pagamento in misura ridotta di € 308,00 utilizzando il modello F 23 – Autorità competente: Prefetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. 22 ottobre 1999 n. 460
- D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 (modificato dal D. Lgs. 23 febbraio 2006 n. 149)
- D. Lgs 03 aprile 2006 n. 152
- Circolare n. 116 – prot. n. M/2413 del 09 dicembre 1999
- Circolare M.I. n. 300/A/47086/105/14/2 del 28 gennaio 2000
- Circolare M.I. prot. n. M/2413-25 del 13 marzo 2000
- Circolare M.I. prot. n. M/2413-25 del 12 giugno 2000
- Circolare M.I. prot. n. M/2413-25 del 18 luglio 2000
- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 388/M361 del 23 febbraio 2006
- Circolare ACI prot. n. DSD/8750/08 del 1° luglio 2008